

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 314 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 302 del 14 SET 2016 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **NEGRI ACHILLE**, **tipologia di concessione: BOE PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 MT.** (art. 10 comma 1 lettera f) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 3.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.



Renato Melone;-----

Premesso che:-----

- il Sig. Negri Achille, nato ad Arona (NO) il 22.05.1939, residente in Arona (NO), Corso Repubblica n. 82 (c.f. NGR CLL 39E22 A429L), era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dal Comune di Arona in data 25.01.2010 per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore in Comune di ARONA (specchio acqueo antistante al foglio 29 mappale 36) per il mantenimento di n. 1 boa di ormeggio identificata con la sigla n. 1082;-----

- che ai sensi dell'art. 2) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2015;-----


- che in data 20.06.2015 (Protocollo n. 1770), il sig. Negri Achille nato ad Arona (NO) il 22.05.1939, residente in Arona (NO), Corso Repubblica n. 82 (c.f. NGR CLL 39E22 A429L), presentava istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato:-----

| COMUNE | ATTIVITA' | DESTINAZIONE | UBICAZIONE | SUP. | DURATA |
|--------|--------------------|---|-------------------------|---|--------|
| ARONA | Private da diporto | Boe per ormeggio unità di navigazione sino a 6,00 mt. | Foglio 29 Mappale 36 | n. 1 boa (identificativo n. 1082) | 9 anni |

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta



almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----



- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta

alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che:-----

1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----

2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---

3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 318 del 9.07.2015 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge dell'istanza di cui sopra e si determinava il canone relativo all'occupazione in oggetto in € 163,31 (diconsi euro centosesantatre/31) riferito all'anno 2015 (come da dettaglio analitico conservato in atti) dando atto che per l'anno 2016 lo stesso sarà adeguato in base all'indice ISTAT (Art. 25 Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) fino allo scadere della concessione;-----

- con la stessa determinazione veniva stabilito di dare ampia pubblicità nei seguenti modi:-----

a) all'albo pretorio dell'Ente capofila della Gestione Associata Demanio all'indirizzo: www.unionecomunidelvergante.it,-----

b) all'albo pretorio del Comune territorialmente competente,-----

c) sul sito internet dei Comuni facenti parte della Gestione Associata Demanio,-----



d) sul sito internet della Gestione Associata Demanio
(www.demaniobassolagomaggiore.it);-----

- l'avvio del procedimento è stato trasmesso ai comuni facenti parte della Gestione Associata per la sua pubblicazione;-----

- l'avvio del procedimento è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Regolamento regionale n. 13/R del 2009;-----

a) all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, in qualità di Ente capofila della Gestione Associata, dal 13.07.2015 al 28.07.2015;---

b) all'Albo Pretorio del Comune di ARONA, in qualità di Ente territoriale competente, dal 13.07.2015 al 28.07.2015;-----

- durante il periodo di pubblicità (15+15 giorni dalla data di pubblicazione) mediante l'affissione all'Albo Pretorio, non sono pervenute osservazioni e/o domande concorrenti;-----

- con determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 473 del 15.09.2015, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore della ditta NEGRI Achille;-----

- richiamata l'autorizzazione al posizionamento del manufatto in oggetto rilasciato dalla Regione Piemonte con atto n. 120 in data 21.01.1998;-----

- richiamata la determinazione dirigenziale n. S20/516/2011 del 6.12.2011 con la quale lo Sportello decentrato presso il Comune di Arona esprimeva il proprio nulla osta al rinnovo/rilascio di concessioni demaniali in località Corso Europa, quale quella in oggetto, con eventuale decadenza in caso di inizio lavori del nuovo porto;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----



- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

NEGRI Achille, nato ad Arona (NO) il 22.05.1939, residente in Arona (NO), Corso Repubblica n. 82 (c.f. NGR CLL 39E22 A429L), di:-----

occupare un'area a lago appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, al fine di mantenere n. 1 boa di ormeggio, identificata con la sigla **1082**, nel Comune di Arona (NO) nello specchio acqueo antistante al foglio **29** mappale **36** del N.C.T. - **boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri** (art. 10 comma 1 lettera f) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009



e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali,-----

in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2016 al 31/12/2024** (durata anni 9 ai
sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009),-----


per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescri-
zioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,
la concessione scadrà il **31 dicembre 2024**, con eventuale decadenza/revoca a
seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costru-
zione del nuovo porto.-----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2016 è
stato determinato in **€ 163,15** (€ 163,31x-0,01%), ai sensi della determinazio-
ne n. 473 del 15.09.2015, ed e' stato interamente versato dal concessionario in
data 4.03.2016; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, oc-
cupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del Regolamento
regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante
ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a
comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteri-
stiche della nuova unità nautica.-----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratte-
ristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui
è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati an-
nualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di
operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----



Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – La boa risulta essere già posizionata dal Concessionario ai sensi della precedente concessione demaniale.-----

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 6 – **Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----



Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 8 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso;-----
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del nuovo porto.-----

Art. 10 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-



assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).--

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 14 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare

l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 16 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 17 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.-----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.-----

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non e




GESTIONE
• BASSO LAGO
• MAGGIORE

EMANIO
• BASSO LAGO
• MAGGIORE

spressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.

Lesà li, **14 SET 2016**



**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Negri Achille (c.f.: NGR CLL 39E22 A429L), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del concessionario), 10 (responsabilità del concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

ARONA li, **14 SET 2016**

Negri Achille

